

REGOLAMENTO (UE) N. 1228/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

che abroga il regolamento (CEE) n. 429/73 del Consiglio che fissa le disposizioni speciali per l'importazione nella Comunità di determinate merci originarie della Turchia contemplate dal regolamento (CEE) n. 1059/69

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Migliorare la trasparenza del diritto dell'Unione è un elemento essenziale della strategia «legiferare meglio» che le istituzioni dell'Unione stanno attuando. In tale contesto è opportuno eliminare dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più alcun effetto pratico.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 429/73 del Consiglio ⁽²⁾ è stato adottato per determinare l'elemento fisso ridotto dei dazi sulle importazioni dei prodotti agricoli trasformati originari della Turchia e importati nel quadro del protocollo addizionale allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 23 novembre 1970.
- (3) La decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione

della fase finale dell'unione doganale ⁽³⁾, stabilisce le regole per determinare i dazi doganali per i prodotti agricoli trasformati originari della Turchia e importati nell'Unione europea. Il regolamento (CEE) n. 429/73 è pertanto divenuto obsoleto.

- (4) Per ragioni di certezza giuridica e di chiarezza è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 429/73,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il regolamento (CEE) n. 429/73 è abrogato.
2. L'abrogazione dell'atto di cui al paragrafo 1 non pregiudica:
 - a) il mantenimento in vigore degli atti dell'Unione adottati in base all'atto di cui al paragrafo 1; e
 - b) la validità delle modifiche apportate dall'atto di cui al paragrafo 1 ad altri atti dell'Unione che non sono abrogati dal presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
Il presidente
W. SZCZUKA

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2011.

⁽²⁾ GU L 59 del 5.3.1973, pag. 85.

⁽³⁾ GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

